



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

Numero 104 del 13-10-2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DI EVENTI PUBBLICI MESE OTTOBRE 2025

IL SINDACO

SPECIFICATO CHE:

- il deposito incontrollato al suolo e in corrispondenza degli arredi urbani di bottiglie e, in genere, di contenitori di vetro e di lattine, costituisce un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumento di offesa da parte di persone malintenzionate e comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo e in corrispondenza degli arredi urbani di bottiglie e in genere di contenitori di vetro e di lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricadute negative sulla percezione di sicurezza del territorio;
- tale fenomeno è prevalentemente connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e "street food".

CONSIDERATA la necessità di contrastare tempestivamente con misure specifiche di prevenzione al fine di tutelare l'incolumità delle persone, il decoro urbano e il relativo patrimonio nonché la vivibilità e la fruizione degli spazi pubblici;

PRESO ATTO che durante l'anno e in particolare durante i mesi estivi, vi sono eventi e manifestazioni pubbliche per i quali, dai riscontri relativi ai servizi di monitoraggio e controllo del territorio operati dalla Polizia Locale, emergono le criticità in argomento;

VISTA la necessità di provvedere al contenimento delle problematiche in evidenza e dei relativi abusi, non

solo con interventi di controllo da parte degli Organi di Polizia e di applicazione delle previste sanzioni, ma anche con l'applicazione di misure preventive finalizzate a limitare sul territorio comunale la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

RILEVATO che il vigente comma 7-bis dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

DATO ATTO che nel mese di Ottobre 2025 e più precisamente nei giorni 18 e 19.10.2025, oltre ad iniziative ancora da comunicarsi per le quali la presente Ordinanza avrà comunque efficacia se ricadenti nei 30 giorni dalla sua emissione, si svolgeranno manifestazioni ed eventi a carattere popolare che richiameranno cospicua presenza di pubblico;

RITENUTO per i motivi sopra esposti, di dover stabilire per i pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, *“street food”*, circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita a qualsiasi titolo, di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine - dalle ore 13.00 pm alle ore 02.00 am (secondo il calendario delle giornate delle manifestazioni sopra-comunicato) - consentendone l'utilizzo per la vendita con somministrazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture, ecc.;

RITENUTO di consentire comunque la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, purché rientranti all'interno di contestuale spesa più ampia di generi alimentari e non alimentari, ove la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, risulti minoritaria rispetto agli altri generi contestualmente acquistati.

RILEVATO quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

DATO atto che, a fronte di particolari esigenze di celerità del procedimento, sono state contenute le tempistiche relative alla comunicazione di avvio del procedimento e che, a fronte dell'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale è risultata particolarmente gravosa, assolvendo mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente Comunale;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Per le ragioni in premessa,

1. dal giorno 13/10 al giorno 12/11/2025 dalle ore 10.00 p.m alle ore 02 am (del giorno successivo all'evento pubblico), il divieto di vendita e somministrazione a qualsiasi titolo, compresi i distributori automatici, di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, all'interno delle aree cittadine indicate al successivo punto 2.

PRECISA

2. che il divieto di cui al punto 1. vige nelle seguenti aree: **intero territorio comunale**.
3. che e' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ai soli fini della consumazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici espressamente autorizzati ed oggetto di concessione con servizio al tavolo, anche se presenti all'interno delle aree individuate nella presente Ordinanza, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture, ecc.
4. È consentita, anche al di fuori delle aree indicate al punto 3., la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nelle aree ed orari di cui al divieto previsto nei punti precedenti, purché rientranti all'interno di contestuale spesa più ampia di generi alimentari e non alimentari, ove la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, risulti minoritaria rispetto agli altri generi contestualmente acquistati.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis.1 del D. Lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta,.

AMMONISCE

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le quali prevedono che anche nell'ipotesi che il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

L'organo procedente che ne accerta la reiterazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Questore di Monza per l'eventuale applicazione della misura sospensione dell'attività.

DISPONE

- La notifica della presente ordinanza ai pubblici esercizi.
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e data evidenza sul sito istituzionale dell'Ente.
- Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Stazione dei Carabinieri di Sacrofano e al Comando della Stazione provinciale dei Carabinieri di Roma-Cassia.
- Che gli organi di Polizia, sia statale che locale, operanti sul territorio sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA che contro la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è possibile ricorrere:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199).

INFORMA

che, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si è proceduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento nelle modalità e tempistiche in premessa indicate.

DA ATTO

- che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Istituzionale e Comandante della Polizia Locale dott. Aldo Padovani;
- che in relazione all'adozione del presente atto, per il firmatario e per il responsabile del procedimento interno:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Sacrofano;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Sacrofano.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Li, 13-10-2025

**IL SINDACO
PATRIZIA NICOLINI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI SACROFANO
Protocollo Partenza N. 13697/2025 del 13-10-2025
Doc. Principale - Class. 9.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente